

Gli sviluppi professionali

Con il conseguimento della laurea triennale in Chimica è già possibile entrare a pieno titolo nel modo del lavoro anche se, naturalmente, con il conseguimento della laurea magistrale è possibile farlo con posizioni e responsabilità più ampie e diversificate rispetto a quelle offerte dalla laurea triennale. In entrambi i casi, per poter svolgere libera attività professionale è necessaria l'iscrizione all'Albo Professionale dei Chimici che può avvenire solo dopo il superamento di un apposito esame di abilitazione. A tale proposito riportiamo di seguito uno stralcio della nuova legge che regola la professione di Chimico, distinguendo tra il laureato con laurea magistrale (sezione A) e quello con laurea triennale (sezione B) e precisando le relative attività professionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5 giugno 2001, n. 328 (GU n. 190 del 17 agosto 2001, Suppl. Ord. n. 212) (testo in vigore dal 1 settembre 2001).

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

emana il seguente regolamento

omissis

Capo VII

Professione di chimico

Art. 35

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico junior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici juniores".

Art. 36

Attività professionali

1. **Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
 - a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
 - b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a);
 - c) studio e messa a punto di processi chimici;
 - d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
 - e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:

- a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
 - b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
 - c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività
 - d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere
 - e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
 - f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
 - g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
 - h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
 - i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
 - l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
 - m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi;
 - n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.
- omissis

Competenze del Chimico nell'ambito di diversi campi di lavoro.

La maggior parte delle piccole e medie Aziende Italiane ha necessità di affrontare e risolvere un gran numero di problemi nuovi ed attuali, nei quali il chimico ha competenze e può applicare la sua professionalità. In sintesi essi possono essere:

- Sicurezza ed igiene del lavoro
- Valutazione strumentale del rumore, dei campi elettromagnetici, delle radiazioni ionizzanti, ecc...
- Igiene dei prodotti alimentari
- Gestione dei rifiuti
- Tutela dell'ambiente esterno
- Problemi nelle aziende agricole e zootecniche
- Trasporto di merci pericolose
- Certificazioni ISO
- Formazione e Marketing.

Accanto ad essi, oggetto specifico della nostra professione sono per legge tutte le attività indicate da un Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia emanato per fissare gli onorari minimi professionali. La professione del chimico riguarda tutte le applicazioni della chimica e prioritariamente e

tradizionalmente.

In definitiva il Chimico entra nelle attività che comportano:

- responsabilità tecnica e sorveglianza di lavorazioni concernenti manipolazioni o trasformazioni chimiche che comportino pericoli per la salute e l'incolumità pubblica, o del solo personale addetto, e che possano provocare danni all'economia pubblica e privata;
- responsabilità tecnica dei laboratori chimici, chimico-fisici o chimico-merceologici negli stabilimenti industriali, nelle aziende commerciali, nelle Pubbliche Amministrazioni e comunque di tutti i laboratori o reparti di essi, aperti al pubblico, nei quali si svolgano attività di natura chimica;
- responsabilità tecnica negli stabilimenti di prodotti alimentari, cosmetici, elettrochimici, chimico-metallurgici e nei laboratori chimico-didattici
- responsabilità tecnica e direzione di produzione e lavorazione in stabilimenti o reparti di essi, nei quali é prescritta da Leggi e/o norme speciali.

L'elencazione precedente non è evidentemente esaustiva delle attività professionali consentite ai Chimici iscritti all'Albo.

La responsabilità tecnica di laboratori, stabilimenti (o parti di essi), parti di officine, ecc., in cui avvengono lavorazioni e/o produzioni attinenti il campo della chimica applicata deve essere affidata al Chimico.

Altri sbocchi tradizionali sono l'insegnamento ed il marketing: due campi in cui il Chimico può anche ampliare la propria professionalità.

Ma a queste attività specifiche si aggiungono ormai molte altre possibilità, in quanto l'evoluzione della normativa e il conseguente adeguamento delle attività produttive e dei servizi ci aprono nuovi sbocchi.

Vengono appresso citati solo alcuni dei campi di sviluppo della professione del chimico che magari sono poco noti alla maggior parte delle persone.

1. Il Chimico e la Gestione dei rifiuti
2. Il Chimico come perito del giudice
3. Il Chimico come Direttore Tecnico.
4. Il Chimico nell'industria
5. Il Chimico negli Enti pubblici e privati e negli Istituti di ricerca.
6. Il Chimico nella Pubblica Amministrazione.